



Repertorio n.35003

Fascicolo n.17138

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'

"BIESSE S.P.A."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno diciotto del mese di novembre alle ore
tredici

18.11.2024

In Pesaro, nel mio studio in Via Guidubaldo II della Rovere n. 9.

Io sottoscritta Dott. Luisa Rossi, Notaio in Pesaro, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Pesaro e Urbino, procedo alla redazione del verbale dell'assemblea straordinaria degli azionisti della Società "BIESSE S.P.A." con sede in Pesaro, Via della Meccanica n. 16, capitale sociale Euro 27.402.593,00 (ventisettémilioniquattrocentoduemilacinquecentonovantatre virgola zero zero), interamente versato, codice fiscale 00113220412 che costituisce anche numero di iscrizione nel Registro delle Imprese delle Marche, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Roberto Selci, nato a Pesaro il 18 aprile 1960, domiciliato per la carica presso la sede sociale, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale ha assunto la Presidenza ai sensi dello Statuto, mi ha designato segretario per la redazione del verbale dell'assemblea straordinaria tenutasi tramite audio-video conferenza come consentito dall'art. 15-bis) dello Statuto, alla mia costante presenza tramite mezzi di telecomunicazione che hanno consentito l'identificazione dei partecipanti, in data odierna.

Io Notaio do atto che oggi alle ore undici e minuti trenta si è riunita, in unica convocazione, l'Assemblea dei Soci di detta Società per discutere e

deliberare sul seguente ordine del giorno

Parte straordinaria

1. Modifiche allo Statuto Sociale: integrazione dell'art. 6 al fine di precisare le casistiche di mantenimento del voto maggiorato previste dalla normativa ed eliminare riferimenti normativi non più applicabili. Delibere inerenti e conseguenti

2. Modifiche allo Statuto Sociale: modifica dell'art.11 mediante introduzione della possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. Rappresentante Designato. Delibere inerenti e conseguenti.

3. Modifiche allo Statuto Sociale: modifica dell'art. 16 e dell'art.19-bis in materia di nomina degli organi sociali. Delibere inerenti e conseguenti

4. Modifiche allo Statuto Sociale: modifica dell'art. 19-ter ai fini dell'introduzione del meccanismo previsto dall'art.8, comma 2 del Regolamento Consob adottato con delibera n.17221/2010 (c.d. white-wash). Delibere inerenti e conseguenti

Il Presidente ha dato atto che:

a) oltre a sé, del consiglio di amministrazione si sono collegati l'Amministratore Delegato Massimo Potenza, ed i Consiglieri Federica Ricceri, Rossella Schiavini e Cristina Sgubin.

b) del collegio sindacale si sono collegati il Presidente Paolo De Mitri ed il Sindaco Giovanni Ciurlo.

Tutti hanno dichiarato di essere stati sufficientemente informati degli argomenti in discussione nell'odierna assemblea.

Il Presidente ha dato inoltre atto che:

= l'assemblea si è svolta nel rispetto della normativa vigente in materia, dello statuto sociale e del regolamento assembleare, approvato dall'assemblea dei soci;

= l'assemblea è stata regolarmente convocata in sede ordinaria e straordinaria per il giorno 18 novembre 2024, in unica convocazione alle ore 11:00, a norma di legge e di statuto, come da avviso pubblicato sul sito Internet della Società nei termini di legge e sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" in data 18 ottobre 2024;

= come da avviso di convocazione, ai sensi del comma 4 del sopra citato Art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto "Cura Italia"), come modificato dalla Legge n. 21 del 26 febbraio 2021, in sede di conversione del Decreto Legge n. 183 del 31 dicembre 2020, prorogato con decreto legge n.198 del 29 dicembre 2022 convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023 n.14, e da ultimo prorogato al 31 dicembre 2024 dalla legge 5 marzo 2024 n.21 pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 12 marzo 2024, l'intervento in assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è stato consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato previsto dall'art. 135-undicies del D.Lgs. 58/98;

= "Biesse S.p.A." ha provveduto a nominare, quale Rappresentante Designato in via esclusiva, la società "Computershare S.p.A.", con sede legale in Milano, via Mascheroni n. 19 (di seguito "Computershare"), incaricata anche del Servizio di Gestione Assemblea e di presidiare tutte le attività necessarie per il corretto svolgimento della presente operazione assembleare;

= che si è collegata la dott.ssa Isslam Gallaoui, la quale ha dichiarato di intervenire in rappresentanza della società "Computershare" quale Rappresentante

tante Designato in via esclusiva;

= la società "Computershare" in qualità di Rappresentante Designato, non rientra in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135-decies del TUF; tuttavia, come da conferimento delega, nel caso si verifichino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione della proposta presentata all'assemblea, la società non intende esprimere voto difforme da quanto indicato nelle istruzioni di voto ricevute;

= gli azionisti interessati ad intervenire in assemblea hanno conferito delega - con le istruzioni di voto - sulle presenti proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito Internet della Società all'indirizzo www.biessesse.com (sezione "Governance e Investitori" - "Per gli investitori" - "ASSEMBLEA dei SOCI 18 novembre 2024"); ai medesimi è stata concessa la facoltà di conferire deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135- novies del TUF, in deroga all'art. 135 - undicies, comma 4 del D.Lgs. 58/98;

= detti moduli di delega con le istruzioni di voto sono stati trasmessi seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso e sul sito internet della Società entro il secondo giorno di mercato aperto precedente alla presente assemblea, ossia entro il 14 novembre 2024, e non sono stati revocati;

= alla società è pervenuta, prima dei presenti lavori assembleari, apposita comunicazione del Rappresentante Designato esclusivo avente ad oggetto le azioni indicate nei moduli di delega;

= i Soci legittimati a intervenire in Assemblea non si sono avvalsi della facoltà di porre domande sulle materie poste all'ordine del giorno prima

dell'Assemblea, a norma dell'art. 127 ter del TUF;

= alla società "Computershare" sono state conferite n.66 (sessantasei) deleghe da parte di azionisti, rappresentanti n. 17.521.703 (diciassettемillionicinquecentoventunomilasettecentotre) azioni ordinarie

Il Rappresentante Designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, in relazione alle proposte all'ordine del giorno, ha informato il Presidente di essere in possesso delle istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali è stata conferita delega.

A questo punto il Presidente ha constatato che, ai sensi del sopra citato articolo 135-undicies del D.Lgs. n. 58/98, avendo conferito al Rappresentante Designato delega n.66 (sessantasei) azionisti rappresentanti n.17.521.703 (diciassettемillionicinquecentoventunomilasettecentotre) azioni ordinarie, pari al 63,941770% (sessantatre virgola novecentoquarantunomila-settecentosettanta per cento) delle 27.402.593 (ventisettемilioniquattro-centoduemilacinquecentonovantatre) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, per n.31.492.203 (trentunмilioniquattrocentonovantaduemiladuecentotre) diritti di voto pari al 76,117594% (settantasei virgola centodicias-settemilacinquecentonovantaquattro per cento) dei 41.373.093 (quarantunмilionitrecentosettantatremilanovantatre) diritti di voto esercitabili, l'assemblea, regolarmente convocata, è stata validamente costituita in unica convocazione nei termine di legge e di statuto e poteva deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

In particolare, il Presidente ha ricordato che, ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è stata attestata da una comunicazione alla Socie-

tà effettuata dall'intermediario, in conformità con le proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto. Il Presidente ha ricordato inoltre che tale comunicazione è stata effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di borsa aperta precedente la data odierna, ovvero il 7 novembre 2024.

Il Presidente ha ricordato che le deleghe come sopra conferite e tutta la documentazione necessaria alla stesura del presente verbale, saranno messe a disposizione dalla società Computershare e potranno essere visionate dopo la chiusura dei lavori assembleari.

Il Presidente ha informato gli intervenuti del fatto che, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati n. 679/2016 (c.d. "GDPR"), i dati dei partecipanti all'assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori.

Il Presidente ha ricordato all'intermediario che, ai sensi dell'articolo 120 del TUF, i soci i quali, possedendo direttamente o indirettamente oltre il 5% (cinque per cento) del capitale della società, non abbiano provveduto a darne segnalazione alla società e alla CONSOB, non possono esercitare il diritto di voto inerente le azioni per le quali è stata omessa la comunicazione.

Il Presidente ha dichiarato inoltre che:

a) il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è pari ad Euro 27.402.593,00 (ventisette milioni quattrocentoduemila cinquecentonovantatre virgola zero zero), suddiviso in n. 27.402.593 (ventisette milioni quat-

trocentoduemilacinquecentonovantatre) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero);

b) le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., segmento STAR;

c) la Società, alla data odierna, non detiene azioni proprie;

d) ad oggi i soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto di Biesse S.p.A., rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze emerse dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del TUF e da altre informazioni fornite dalla Società a CONSOB, sono i seguenti:

SOGGETTI	NUMERO AZIONI	% SUL CAPITALE SOCIALE
----------	---------------	------------------------

Bi.Fin S.r.l.	13.970.500	50,98 %
---------------	------------	---------

Il Presidente ha invitato il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto e/o cause di sospensione del diritto al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, dello Statuto Sociale e del regolamento assembleare non conosciute dalla Società. Il legale rappresentante della società "Computershare" non ha preso la parola.

Il Presidente ha proseguito dando atto del fatto che, riguardo agli argomenti posti all'ordine del giorno, sono stati regolarmente espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari; in particolare:

- in data 18 ottobre 2024 sono stati messi a disposizione, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione:

- i documenti sottoposti all'assemblea, ivi comprese le relazioni di cui agli artt. 125-ter del D.Lgs. 58/98 e 84-ter del Regolamento Emittenti, con il testo integrale delle proposte di deliberazione;
- i moduli che gli Azionisti sono stati tenuti a utilizzare per il conferimento della delega al Rappresentante Designato;
- le informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso.

Il Presidente ha dato inoltre atto del fatto che tutta la documentazione sopra elencata è stata resa disponibile sul sito internet della Società ed è stata messa a disposizione di tutti gli intervenuti, anche a mezzo del Rappresentante Designato, all'odierna assemblea.

Il Presidente inoltre ha informato che in ossequio a quanto previsto dall'articolo 125-quater del TUF, entro cinque giorni dalla data dell'assemblea sarà reso disponibile sul sito internet della Società un rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate nella presente assemblea e delle azioni per le quali è espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e il numero di astensioni.

Inoltre saranno allegati al verbale dell'assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli azionisti:

1. l'elenco nominativo dei collegati e degli azionisti che hanno conferito delega al Rappresentante Designato, completo di tutti i dati richiesti dalla CONSOB, con l'indicazione delle rispettive azioni;
2. l'elenco nominativo degli azionisti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti e il relativo numero di azioni rappresentate

per delega.

Il Presidente, esaurita la parte introduttiva, è passato alla trattazione dei punti all'ordine del giorno con la precisazione che gli effetti delle deliberazioni che saranno di seguito assunte decorreranno dalla data della di efficacia della fusione per incorporazione della società "FORVET S.P.A. COSTRUZIONE MACCHINE SPECIALI" con socio unico nella società "BAVELLONI S.P.A." con socio unico, il cui progetto è stato già debitamente approvato dagli organi competenti delle rispettive società, per atti ai miei rogiti in data 13 settembre 2024 rep.34840/17007 e rep.34839/17006 debitamente registrati

Il Presidente è passato alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno:

1. Modifiche allo Statuto Sociale: integrazione dell'art. 6 al fine di precisare le casistiche di mantenimento del voto maggiorato previste dalla normativa ed eliminare riferimenti normativi non più applicabili. Delibere怎能 e conseguenti

Il Presidente ha ricordato che è disponibile la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art.125-TER del TUF.

Ha sottoposto quindi all'assemblea la seguente proposta di deliberazione in linea con quella contenuta nella relazione del consiglio di amministrazione: "l'assemblea straordinaria degli azionisti di Biesse S.p.A., preso atto di quanto illustrato e di quanto proposto nella relazione illustrativa con riferimento alla modifica dell'art. 6 dello statuto sociale

ha deliberato

- di modificare l'articolo 6 dello Statuto sociale nel nuovo testo proposto come risulta trascritto nella relazione illustrativa del consiglio di amministrazione e al quale si rimanda integralmente;

- di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso al Presidente con facoltà di subdelega nei limiti di legge, ogni e più ampio potere, nessuno escluso ed eccettuato, per dare esecuzione alla presente delibera, ivi incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo, il potere di adempiere a ogni formalità richiesta affinché l'adottata delibera ottenga tutte le necessarie approvazioni, con facoltà di introdurre nella medesima delibera le modificazioni, aggiunte, soppressioni eventualmente richieste dalle Autorità competenti, ovvero in sede di iscrizione nel competente Registro delle Imprese".

Il Presidente ha ripreso la parola e ha aperto la discussione.

Il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione e ha invitato il Rappresentante Designato ad esprimere i voti sulla proposta deliberativa conformemente alle deleghe e alle sub-deleghe ricevute.

Il Presidente ha aperto la votazione alle ore 11,33 (undici virgola trentatre)

Comunicata la votazione, il Presidente ha dichiarato la proposta di deliberazione approvata con la maggioranza dell' 88,898354% (ottantotto virgola ottocentonovantottomilatrecentocinquantaquattro per cento)

Voti contrari 3.493.773 (tremilioniquattrocentonovantatremilasettecentosettantatre) pari all'11,094089% (undici virgola zero novantaquattromilaottantanove per cento)

Astenuti 3 (tre) pari allo 0,007557% (zero virgola zero zero settemila-

cinquecentocinquantasette per cento)

Non votanti 0 (zero)

Il Presidente è passato quindi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno:

2. Modifiche allo Statuto Sociale: modifica dell'art.11 mediante introduzione della possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite il c.d. Rappresentante Designato. Delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente ha ricordato che è disponibile la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione predisposta ai sensi dell'articolo 125-TER del TUF.

Il Presidente ha sottoposto, quindi, all'assemblea la seguente proposta di deliberazione in linea con quella contenuta nella relazione del consiglio di amministrazione:

"l'assemblea straordinaria degli azionisti di Biesse S.p.A., preso atto di quanto illustrato e di quanto proposto nella relazione illustrativa con riferimento alla modifica dell'art. 11 dello statuto sociale

ha deliberato

- di modificare l'articolo 11 dello Statuto sociale nel nuovo testo proposto come risulta trascritto nella relazione illustrativa del consiglio di amministrazione e al quale si rimanda integralmente;

- di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso al Presidente con facoltà di subdelega nei limiti di legge, ogni e più ampio potere, nessuno escluso ed eccettuato, per dare esecuzione alla presente delibera, ivi incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo, il potere di adempiere a

ogni formalità richiesta affinché l'adottata delibera ottenga tutte le necessarie approvazioni, con facoltà di introdurre nella medesima delibera le modificazioni, aggiunte, soppressioni eventualmente richieste dalle Autorità competenti, ovvero in sede di iscrizione nel competente Registro delle Imprese".

Il Presidente ha ripreso la parola e ha aperto la discussione.

Il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione e ha invitato il Rappresentante Designato ad esprimere i voti sulla proposta deliberativa conformemente alle deleghe e alle sub-deleghe ricevute.

Il Presidente ha aperto la votazione alle ore 11,37 (undici virgola trentasette)

Comunicata la votazione, il Presidente ha dichiarato la proposta di deliberazione approvata con la maggioranza del 90,219373% (novanta virgola duecentodiciannovemilatrecentosettantatré per cento)

Voti contrari 3.080.095 (tremilioniottantamilanovantacinque) pari al 9,780500% (nove virgola settecentoottantamilacinquecento per cento)

Astenuti 40 pari allo 0,000127% (zero virgola zero zero zero centoventi-sette per cento)

Non votanti 0 (zero)

Il Presidente è passato quindi alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno:

3. Modifiche allo Statuto Sociale: modifica dell'art. 16 e dell'art.19-bis in materia di nomina degli organi sociali. Delibere inerenti e conseguenti

Il Presidente ha ricordato che è disponibile la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione predisposta ai sensi dell'articolo 125-TER del

TUF.

Ha sottoposto, quindi, all'assemblea la seguente proposta di deliberazione in linea con quella contenuta nella relazione del consiglio di amministrazione:

"l'assemblea straordinaria degli azionisti di Biesse S.p.A., preso atto di quanto illustrato e di quanto proposto nella relazione illustrativa con riferimento alle modifiche dell'art. 16 e 19-bis dello Statuto Sociale

ha deliberato

- la modifica degli artt.16 e 19-bis dello Statuto sociale nel nuovo testo proposto come risulta trascritto nella relazione illustrativa del consiglio di amministrazione e al quale si rimanda integralmente;

- di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso al Presidente con facoltà di subdelega nei limiti di legge, ogni e più ampio potere per adempiere alle formalità necessarie affinché la deliberazione sia iscritta nel Registro delle Imprese, con facoltà di apportarvi qualsiasi modifica e/o integrazione, di carattere formale e non sostanziale che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque richiesta dalle Autorità competenti, con esplicita anticipata dichiarazione di approvazione e ratifica".

Il Presidente ha ripreso la parola e ha aperto la discussione.

Il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione e ha invitato il Rappresentante Designato ad esprimere i voti sulla proposta deliberativa conformemente alle deleghe e alle sub-deleghe ricevute.

Il Presidente ha aperto la votazione alle ore 11,40 (undici virgola quaranta)

Comunicata la votazione, il Presidente ha dichiarato la proposta di delibe-

razione approvata con la maggioranza del 99,992570% (novantanove virgola novecentonovantaduemilacinquecentosettanta per cento)

Voti contrari 0 (zero)

Astenuti 2.340 (duemilatrecentoquaranta) pari allo 0,007430% (zero virgola zero zero settemilaquattrocentotrenta per cento)

Non votanti 0 (zero)

Il Presidente è passato quindi alla trattazione del quarto punto all'ordine del giorno:

4. Modifiche allo Statuto Sociale: modifica dell'art.19-ter a fini dell'introduzione del meccanismo previsto dall'art.8, comma 2 del Regolamento Consob adottato con delibera n.17221/2010 (c.d. white-wash). Delibere inerenti e conseguenti

Il Presidente ha ricordato che è disponibile la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF.

Ha sottoposto quindi all'assemblea la seguente proposta di deliberazione in linea con quella contenuta nella relazione del consiglio di amministrazione: "l'assemblea straordinaria degli azionisti di Biesse S.p.A., preso atto di quanto illustrato e di quanto proposto nella relazione illustrativa con riferimento alla modifica dell' art. 19-ter dello statuto sociale

ha deliberato

- di modificare l' articolo 19-ter dello statuto sociale, nel nuovo testo proposto come risulta trascritto nella relazione illustrativa del consiglio di amministrazione e al quale si rimanda integralmente;
- di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso al Presidente con

facoltà di subdelega nei limiti di legge, ogni e più ampio potere, nessuno escluso ed eccettuato, per dare esecuzione alla presente delibera, ivi incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo, il potere di adempiere a ogni formalità richiesta affinché l'adottata delibera ottenga tutte le necessarie approvazioni, con facoltà di introdurre nella medesima delibera le modificazioni, aggiunte, soppressioni eventualmente richieste dalle Autorità competenti, ovvero in sede di iscrizione nel competente Registro delle Imprese."

Il Presidente ha ripreso la parola e ha aperto la discussione.

Il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione e ha invitato il Rappresentante Designato ad esprimere i voti sulla proposta deliberativa conformemente alle deleghe e alle sub-deleghe ricevute.

Il Presidente ha aperto la votazione alle ore 11,43 (undici virgola quarantatré)

Comunicata la votazione, il Presidente ha dichiarato la proposta di deliberazione approvata con la maggioranza del 96,952452% (novantasei virgola novcentocinquantaduemilaquattrocentocinquantadue per cento)

Voti contrari 957.400 (novecentocinquantasettemilaquattrocento) pari al 3,040118% (tre virgola zero quarantamilacentodiciotto per cento)

Astenuti 2340 (duemilatrecentoquaranta) pari allo 0,007430% (zero virgola zero zero settemilaquattrocentotrenta per cento)

Non votanti 0 (zero)

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea è stata sciolta alle ore 11,50 (undici virgola cinquanta)

Io Notaio do atto di avere ricevuto tramite posta elettronica certificata il

rendiconto sintetico delle odierne votazioni ex art.125 quater, comma 2, del D.lgs. 24/2/1998 n.58 che allego al presente verbale sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale.

Io Notaio ho ricevuto altresì il nuovo testo di statuto sociale nel quale sono già state inserite le deliberate modifiche; detto testo coordinato viene allegato al presente verbale sotto la lettera "B" per farne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal Presidente, udita l'assemblea.

Si dà quindi atto che gli effetti della deliberazione decorreranno dalla data di efficacia della fusione per incorporazione della società "FORVET S.p.A. Costruzione Macchine Speciali" con unico socio, nella società BAVEL-LONI S.P.A. con socio unico, il cui progetto è stato già debitamente approvato dagli organi competenti delle rispettive società, per atti ai miei ro-giti in data 13 settembre 2024 rep.34840/17007 e rep.34839/17006 debitamente registrati

Il presente verbale è scritto in parte da me e in parte da persona di mia fiducia e viene chiuso alle ore tredici e minuti venti

Consta di quindici pagine e fin qui della presente di quattro fogli di cui si compone.

F.to Luisa Rossi Notaio

Parte straordinaria

1. Modifiche allo Statuto Sociale: integrazione dell'art. 6 al fine di precisare le casistiche di mantenimento del voto maggiorato previste dalla normativa ed eliminare riferimenti normativi non più applicabili. Delibere inerenti e consequenti.

N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	4	27.996.050	88.898354
Contrari	59	3.493.773	11.094089
Astenuti	3	2.380	0.007557
Non Votanti	0	0	0.000000
Totale	66	31.492.203	100,000000

2. Modifiche allo Statuto Sociale: modifica dell'art. 11 mediante introduzione della possibilità di tenere le assemblee mediante partecipazione esclusiva tramite li c.d. rappresentante designato. Delibere inerenti e consequenti.

N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	3	28.412.068	90,219373
Contrari	62	3.080.095	9,780500
Astenuti	1	40	0,000127
Non Votanti	0	0	0.000000
Totale	66	31.492.203	100,000000




3. Modifiche allo Statuto sociale: modifica dell'art. 16 e dell'art. 19-bis in materia di nomina degli organi sociali. Delibere inerenti e conseguenti.

N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	64	31.489.863	99,992570
Contrari	0	0	0,000000
Astenuti	2	2.340	0,007430
Non Votanti	0	0	0,000000
Totale	66	31.492.203	100,000000
			76,111938

4. Modifiche dello Statuto Sociale: modifica dell'art. 19-ter ai fini dell'introduzione del meccanismo previsto dall'art. 8, comma 2, del Regolamento Consob adottato con delibera n. 17221/2010 (c.d. white-wash). Delibere inerenti e conseguenti.

N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	63	30.532.463	96,952452
Contrari	1	957.400	3,040118
Astenuti	2	2.340	0,007430
Non Votanti	0	0	0,000000
Totale	66	31.492.203	100,000000
			73,797874



BIESSE S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 18 novembre 2024


Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 66 Azionisti per delega
per n. 17.521.703 azioni ordinarie pari al 63,941770% del capitale sociale ordinario
e n. 31.492.203 voti pari al 76,117594% dei diritti di voto attribuiti al capitale.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Parte ordinaria

1. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni. Delibere interenti e conseguenti.

N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	63	31.423.071	99,780479
Contrari	2	69.092	0,219394
Astenuti	1	40	0,000127
Non Votanti	0	0	0,000000
Totale	66	31.492.203	100,000000



Assemblea Straordinaria del 18 novembre 2024

Mozione

ESITO VOTAZIONE


Oggetto : **Integrazione dell'articolo 6 dello Statuto**

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **66** azionisti, che rappresentano per delega **17.521.703** azioni ordinarie pari al **63,941770%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **31.492.203** voti, pari al **76,117594%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	27.996.050	88,898354	67,667288
Contrari	3.493.773	11,094089	8,444554
SubTotale	31.489.823	99,992443	76,111842
Astenuti	2.380	0,007557	0,005753
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	2.380	0,007557	0,005753
Totale	31.492.203	100,000000	76,117594



Assemblea Straordinaria del 18 novembre 2024

Mozione

ESITO VOTAZIONE


Oggetto : **Modifica dell'articolo 11 dello Statuto**

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **66** azionisti, che rappresentano per delega **17.521.703** azioni ordinarie pari al **63,941770%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **31.492.203** voti, pari al **76,117594%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	28.412.068	90,219373	68,672816
Contrari	3.080.095	9,780500	7,444681
SubTotale	31.492.163	99,999873	76,117497
Astenuti	40	0,000127	0,000097
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	40	0,000127	0,000097
Totale	31.492.203	100,000000	76,117594



Assemblea Straordinaria del 18 novembre 2024

Mozione

ESITO VOTAZIONE


Oggetto : Modifica degli articoli 16 e 19-bis dello Statuto

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **66** azionisti, che rappresentano per delega **17.521.703** azioni ordinarie pari al **63,941770%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **31.492.203** voti, pari al **76,117594%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	31.489.863	99,992570	76,111938
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	31.489.863	99,992570	76,111938
Astenuti	2.340	0,007430	0,005656
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	2.340	0,007430	0,005656
Totale	31.492.203	100,000000	76,117594



Assemblea Straordinaria del 18 novembre 2024

Mozione

ESITO VOTAZIONE


Oggetto : Modifica dell'articolo 19-ter dello Statuto

Hanno partecipato alla votazione:

Sono presenti **66** azionisti, che rappresentano per delega **17.521.703** azioni ordinarie pari al **63,941770%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **31.492.203** voti, pari al **76,117594%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	30.532.463	96,952452	73,797874
Contrari	957.400	3,040118	2,314064
SubTotale	31.489.863	99,992570	76,111938
Astenuti	2.340	0,007430	0,005656
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	2.340	0,007430	0,005656
Totale	31.492.203	100,000000	76,117594



Assemblea Ordinaria del 18 novembre 2024

Mozione

ESITO VOTAZIONE


Oggetto : Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

Hanno partecipato alla votazione:


Sono presenti **66** azionisti, che rappresentano per delega **17.521.703** azioni ordinarie pari al **63,941770%** del capitale sociale ordinario. Le azioni rappresentate in Assemblea danno diritto a **31.492.203** voti, pari al **76,117594%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

	N. VOTI	%SUI DIRITTI DI VOTO PRESENTI (quorum deliberativo)	%SUI DIRITTI DI VOTO TOTALI
Favorevoli	31.423.071	99,780479	75,950500
Contrari	69.092	0,219394	0,166997
SubTotale	31.492.163	99,999873	76,117497
Astenuti	40	0,000127	0,000097
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	40	0,000127	0,000097
Totale	31.492.203	100,000000	76,117594



N°	PARTECIPANTE/ AZIONISTA RAPPRESENTATO	STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI		AZIONI Ordinarie Rappresentate	AZIONI Maggiorate Rappresentate	ASSENZE ALLE VOTAZIONI				
		Dettaglio	Dettaglio			1	Assemblea Ordinaria	Assemblea Straordinaria	2	3
	2 COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI ISSLAM GALLAOUI	3.548.903				-			-	-
- PER DELEGA DI										
ADVANCED SMALL CAPS EURO		11.915				F	C C F F		C C F F	
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		2.420				F	C C F F		C C F F	
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND AGENTE:BNPP LUXEMBOURG		94.133				F	C C F F		C C F F	
ALLIANZGI-FONDS DSPT AGENTE:JP MORGAN SE LUX		344				F	C C F F		C C F F	
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF		215				F	C C F F		C C F F	
AMUNDI SGR SPA / AMUNDI RISPARMIO ITALIA		28.799				F	F C F F		F C F F	
ANIMA CRESCITA ITALIA AGENTE:BNPP SA ITALIA		32.079				F	C C F F		C C F F	
ANIMA ELTIF ITALIA 2026 AGENTE:BNPP SA ITALIA		14.600				F	C C F F		C C F F	
ANIMA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		14.445				F	C C F F		C C F F	
ANIMA INIZIATIVA ITALIA AGENTE:BNPP SA ITALIA		155.783				F	C C F F		C C F F	
ANIMA ITALIA AGENTE:BNPP SA ITALIA		17.805				F	C C F F		C C F F	
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70 AGENTE:BNPP LUXEMBOURG		25.000				F	C C F F		C C F F	
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES AGENTE:BNPP LUXEMBOURG		39.820				F	C C F F		C C F F	
AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.p.A AGENTE:BNPP SA ITALIA		9.400				F	C C F F		C C F F	
BANCOPOSTA RINASCIMENTO AGENTE:BNPP SA ITALIA		569				F	C C F F		C C F F	
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA AGENTE:BNPP FRANCE		4.423				C	C C F F		C C F F	
BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA AGENTE:BNPP FRANCE		64.669				C	C C F F		C C F F	
CONTINENTAL SMALL SERIES THE CONTINENTAL SMALL COMPANY RICHIEDENTE:CBNY SA DFA-CNTL SMALL CO SERIES		58.095				F	C C F F		C C F F	
D. E. SHAW ALL COUNTRY GLOBAL ALPHA PLUS PORTFOLIOS L.L.C. RICHIEDENTE:JP MORGAN CLEARING CORP.		781				F	C C F F		C C F F	
D. E. SHAW ALL COUNTRY GLOBAL ALPHA PLUS PORTFOLIOS II L.L.C RICHIEDENTE:JP MORGAN CLEARING CORP.		442				F	C C F F		C C F F	
D. E. SHAW OCULUS INTL NON FLIP AGENTE:BNP PARIBAS-NEW YORK		302				F	C C F F		C C F F	
DE SHAW US BROAD MARKET CORE ALPHA EXTENSION CUSTOM FUND II L.L.C. RICHIEDENTE:JP MORGAN CLEARING CORP.		655				F	C C F F		C C F F	
DE SHAW WORLD ALPHA EXTENSION PORTFOLIOS LLC RICHIEDENTE:JP MORGAN CLEARING CORP.		173				F	C C F F		C C F F	
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC RICHIEDENTE:CBNY SA DFA-INTL SMALL CAP VAL POR		32.680				F	C C F F		C C F F	
DIMENSIONAL FUNDS PLC		5				F	C C F F		C C F F	
DIMENSIONAL INTERNATIONAL VECTOR EQUITY ETF OF DIMENSIONAL E RICHIEDENTE:CBNY-DFA INTERNATIONAL VECTOR EQUI		20				F	C C F F		C C F F	
DORVAL MANAGEURS SMALL CAP EUR		34.119				F	C C F F		C C F F	
ECHIQUIER VALUE EURO AGENTE:BNPP FRANCE		567.481				F	C C F F		C C F F	
EURIZON FUND		40				F	A F F F		A F F F	
GOVERNMENT OF NORWAY RICHIEDENTE:CBNY SA GOVERNMENT OF NORWAY		471.028				F	C F F F		C F F F	
GRAHAM DEVELOPMENTAL EQUITY STRATEGIES LLC RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC		158				F	C C F F		C C F F	




STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

N°	PARTECIPANTE/ AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI Ordinarie Rappresentate Dettaglio	AZIONI Maggiorate Rappresentate Dettaglio	ASSENZE ALLE VOTAZIONI						
				1	Assemblea Ordinaria	Assemblea Straordinaria	2	3	4	5
	THE HIGHCLERE INTERNATIONAL INVESTORS SMALLER COMPANIES FUND RICHIEDENTE:NT NT0 US PARTNERSHIPS CLIENTS	602.572		F			C	C	F	F
	THE ROSE K. SWEDLOW TRUST DTD 03/19/92 AGENTE:INTERACTIVE BROKERS	40		A			A	A	A	
	WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY FUND	10.395		F			C	C	F	F
3	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI ISSLAM GALLAOUI	2.300		-			-	-	-	-
- PER DELEGA DI										
	TRINCANTI ROBERTO	2.300		F			A	C	A	A
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ISSLAM GALLAOUI		13.970.500	-			-	-	-	-
- PER DELEGA DI										
	BI.FIN. S.R.L.		13.970.500	F			F	F	F	F

Intervenuti n° 1 rappresentante per delega 3.551.203 azioni Ordinarie e 13.970.500 azioni Maggiorate

Legenda:

- 1 Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie
 - 2 Integrazione dell'articolo 6 dello Statuto
 - 3 Modifica dell'articolo 11 dello Statuto
 - 4 Modifica degli articoli 16 e 19-ter dello Statuto
 - 5 Modifica dell'articolo 19-ter dello Statuto
- F= Favorevole; C= Contrario; A= Astenuto; - Non Votante; X: Assente alla votazione





LUISA ROSSI
Notaio

Allegato "B" all'atto n.35003/17138 del Rep.

STATUTO

della società per azioni denominata

"BIESSE S.p.A."

DENOMINAZIONE - SCOPO - CAPITALE SOCIALE - DURATA - AZIONI

ARTICOLO 1

1. È costituita una società per azioni con la denominazione "BIESSE S.p.A." (di seguito la "Società") con sede in Pesaro. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con semplice decisione del consiglio di amministrazione che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle Imprese.

2. La decisione del consiglio di amministrazione dovrà essere sottoposta alla ratifica da parte della prima assemblea ordinaria dei soci.

3. La sede sociale può essere trasferita in altri comuni in Italia o all'estero con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

4. Potranno essere istituite e sopprese, sia in Italia che all'estero sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza con delibera del consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 2

1. La Società ha per oggetto la costruzione e la vendita in proprio e/o per conto terzi di macchine utensili in genere, di macchine o di parti di macchine per la lavorazione del legno e dei suoi derivati nonché la costruzione e la vendita in proprio e/o per conto terzi di macchine industriali, o di parti di esse per la lavorazione di ogni altro genere di materiale, tra cui vetro, marmo, metallo, leghe, derivati simili e plastica. La

Società ha inoltre per oggetto lo sviluppo e la vendita, anche per conto terzi, di software, componentistica di precisione e, in generale, di tecnologia per macchinari per la lavorazione del legno, vetro, marmo, metalli e affini, nonché la prestazione di servizi di assistenza e manutenzione ai clienti.

2. La vendita di tutti i prodotti e servizi oggetto dell'attività sociale, inclusi i materiali di ricambio, i prodotti software e le prestazioni di servizio tipici dell'attività aziendale, potrà avvenire attraverso tutte le forme consentite dalla legge, anche mediante commercio elettronico, ovvero tramite piattaforme web o e-commerce.

3. La Società potrà assumere interessenze e partecipazioni in altre società, enti, consorzi, associazioni e imprese, italiane o estere, che abbiano oggetti sociali simili, affini o connessi al proprio, anche a scopi di investimento, e potrà prestare garanzie reali o personali per obbligazioni sia proprie sia di terzi, e in particolare fideiussioni.

4. La Società potrà inoltre compiere, sia in proprio sia per conto terzi, tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari, ritenute necessarie o utili dagli amministratori, purché accessorie e strumentali rispetto all'oggetto sociale, ad eccezione delle attività riservate per legge. Nei limiti e nelle modalità previste dalla legislazione vigente, potranno essere effettuati finanziamenti a favore della Società da parte dei soci. I finanziamenti potranno essere effettuati anche in misura non proporzionale alla partecipazione posseduta. Qualora non sia diversamente stabilito, i finanziamenti effettuati si intendono infruttiferi.

ARTICOLO 3

1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2075 salvo proroga od anticipato scioglimento.

ARTICOLO 4

1. Il capitale sociale è di Euro 27.402.593,00 (ventisettamiloni-quattrocentoduemilacinquecentonovantatré virgola zero zero) diviso in n. 27.402.593 (ventisettamiloniquattrocentoduemilacinquecentonovantatré) azioni ordinarie di nominali 1 Euro ciascuna. Le azioni sono liberamente trasferibili con l'osservanza delle norme di legge in materia.

ARTICOLO 5

1. La Società può emettere obbligazioni al portatore o nominative anche convertibili in azioni, azioni con warrant e warrant, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, demandando all'assemblea la fissazione delle modalità di collocamento ed estinzione.

2. La Società può inoltre emettere, nel rispetto della normativa vigente, altre categorie di azioni, anche senza diritto di voto, e strumenti finanziari.

ARTICOLO 6

1. Le azioni sono nominative. Le azioni sono indivisibili e ciascuna azione dà diritto ad un voto. In deroga a tale principio generale, ciascuna azione dà diritto a due voti a condizione che: (i) l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto, in virtù di un diritto reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (piena proprietà, nuda proprietà con diritto di voto e usufrutto con diritto di voto), per un periodo continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi, e (ii) che ciò sia attestato dall'iscrizione nell'e-

lenco speciale istituito dalla Società ai sensi del presente articolo per un periodo continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi e da una comunicazione rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate e riferita alla data di decorso del periodo continuativo.

2. Ai sensi della normativa vigente, la Società istituisce e mantiene presso la sede sociale l'elenco speciale cui devono iscriversi gli azionisti che intendano beneficiare della maggiorazione del diritto di voto per tutte o parte delle azioni di cui sono titolari.

3. Il soggetto che voglia ottenere l'iscrizione nell'elenco speciale di tutte o parte delle azioni di cui è titolare ne fa richiesta per iscritto alla Società allegando la comunicazione che attesta il possesso delle azioni, rilasciata dall'intermediario presso il quale tali azioni sono depositate. Nel caso di soggetti diversi da persone fisiche, la richiesta indica se il titolare delle azioni sia soggetto al controllo, diretto o indiretto, da parte di terzi e, in tal caso, contiene le informazioni necessarie per identificare il soggetto controllante.

4. L'acquisizione della maggiorazione del diritto di voto sarà efficace il quinto giorno di mercato aperto del mese di calendario successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni richieste dallo statuto per la maggiorazione del diritto di voto.

5. La maggiorazione del diritto di voto si estende proporzionalmente alle azioni: (i) di nuova emissione in caso di aumento gratuito di capitale; (ii) spettanti in cambio delle azioni preesistenti in caso di fusione o scissione, sempre che il progetto di fusione o scissione lo preveda; (iii) sottoscritte nell'ambito di un aumento di capitale mediante nuovi conferimenti

menti. In tali casi, le azioni di nuova emissione acquisiscono la maggiorazione di voto dal momento dell'iscrizione nell'elenco speciale, senza necessità dell'ulteriore decorso del periodo continuativo di possesso di 24 (ventiquattro) mesi; invece, ove la maggiorazione di voto per le azioni preesistenti non sia ancora maturata, ma sia in via di maturazione, la maggiorazione di voto spetterà alle azioni di nuova emissione dal momento in cui si siano verificate le condizioni richieste dallo statuto per la maggiorazione del diritto di voto delle azioni preesistenti.

6. La maggiorazione del diritto di voto viene meno in caso di cessione a titolo oneroso o gratuito dell'azione, restando inteso che per cessione si intende anche la costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sull'azione quando ciò comporti la perdita del diritto di voto da parte dell'azionista.

7. Si conserva il voto maggiorato sulle azioni della Società diverse da quelle cedute o da quelle su cui è stato costituito il pegno o l'usufrutto o l'altro vincolo sull'azione della Società. Il beneficio è altresì conservato nel caso in cui il diritto reale legittimamente sia trasferito (i) per successione mortis causa, ovvero (ii) per effetto di trasferimento in forza di una donazione a favore di eredi legittimari, un patto di famiglia, ovvero per la costituzione e/o dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi legittimari siano beneficiari. Gli aventi causa hanno diritto di chiedere l'iscrizione con la stessa anzianità d'iscrizione della persona fisica dante causa.

8. La maggiorazione del diritto di voto viene inoltre meno in caso

di cessione, diretta o indiretta, di partecipazioni di controllo - come definite ai sensi della disciplina applicabile agli emittenti aventi titoli quotati detenute in società o enti che a loro volta detengano azioni della Società a voto maggiorato in misura superiore alla soglia che richiede la comunicazione alla Società e alla Consob di partecipazioni rilevanti ai sensi della normativa vigente, fermo restando che il beneficio del voto maggiorato è conservato nel caso di trasferimenti (a) mortis causa; (b) in forza di una donazione a favore di eredi legittimari, in forza di un patto di famiglia, ovvero per la costituzione e/o dotazione di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi legittimari siano beneficiari, aventi ad oggetto le predette partecipazioni di controllo; (c) in caso di mutamento del trustee o della società fiduciaria, ove il diritto legittimante sia detenuto attraverso un trust o società fiduciaria e non mutino i beneficiari ovvero i fiducianti; (d) in caso di fusione e scissione del titolare del diritto reale legittimante a favore della entità risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione, ove ad esito della fusione e della scissione non si verifichi una variazione del soggetto che esercita il controllo sulla entità risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione; (e) in caso di trasferimenti infra-gruppo da parte del titolare del diritto reale legittimante a favore del soggetto che lo controlla ovvero a favore di società da esso controllate (a tal fine la nozione di controllo è quella prevista dall'art. 2359, comma 1, n. 1, del codice civile); e (f) in caso di costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo sulle azioni con mantenimento del diritto di voto in capo al titolare del diritto reale legittimante. Nei casi di cui ai punti che pre-

cedono, gli aventi causa hanno diritto di chiedere l'iscrizione con la stessa anzianità d'iscrizione del dante causa.

9. Il soggetto cui spetta il diritto di voto maggiorato ha facoltà di rinunciare alla maggiorazione del diritto di voto per tutte o parte delle proprie azioni, mediante comunicazione scritta da inviare alla Società. La rinuncia è irrevocabile, ma la maggiorazione del diritto di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni per le quali è stata rinunciata, per mezzo di una nuova iscrizione nell'elenco speciale e il decorso integrale del periodo di appartenenza continuativa di almeno 24 (ventiquattro) mesi.

10. La Società procede alla cancellazione dall'elenco speciale nei seguenti casi: (i) rinuncia dell'avente diritto; (ii) comunicazione dell'avente diritto o dell'intermediario, comprovante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto; (iii) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto verificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presupposti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita della titolarità del diritto reale legittimante e/o del relativo diritto di voto.

11. L'elenco speciale è aggiornato a cura della Società entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario e, in ogni caso, entro la data di legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto, c.d. record date.

ARTICOLO 7

1. Le azioni ordinarie di nuova emissione saranno offerte in opzione

ne agli azionisti in proporzione al numero delle azioni da essi possedute, nei termini e nei modi stabiliti dall'art. 2441 del codice civile e dalla legislazione vigente.

ASSEMBLEA

ARTICOLO 8

1. L'assemblea legalmente costituita rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo statuto, obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

ARTICOLO 9

1. L'assemblea può essere convocata nel territorio nazionale anche fuori della sede sociale.

ARTICOLO 10

1. L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione mediante avviso di convocazione da pubblicare nei termini e secondo le modalità previste dalla normativa applicabile.

2. L'avviso può anche contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'eventuale adunanza in seconda o terza convocazione, a norma di legge.

3. Il consiglio di amministrazione può stabilire, laddove ne ravvisi l'opportunità, che l'assemblea, straordinaria o ordinaria, si tenga a seguito di un'unica convocazione; in tale ultimo caso, l'assemblea si costituisce e delibera con le maggioranze a tal fine previste dalla legge.

4. Salvo quanto altrimenti previsto dalla legge, il consiglio di amministrazione dovrà procedere alla convocazione dell'assemblea entro trenta giorni dal ricevimento di una richiesta in tal senso quando la stessa sia

presentata da tanti azionisti che rappresentino almeno la percentuale minima di capitale sociale prevista dalla normativa applicabile.

5. La richiesta dovrà essere inoltrata al presidente del consiglio di amministrazione a mezzo lettera raccomandata e dovrà contenere l'indicazione analitica degli argomenti da porre all'ordine del giorno e la dettagliata elencazione degli azionisti richiedenti, allegando idonea certificazione attestante i singoli possessi azionari alla data di invio della detta comunicazione. Il consiglio di amministrazione, in considerazione degli argomenti richiesti in trattazione può valutare l'applicazione dell'art. 2367 c. 3 del codice civile.

ARTICOLO 11

1. Possono intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto in base alla legge ed ai regolamenti applicabili.

2. Fatte salve le disposizioni di legge in materia di raccolta di deleghe, il titolare del diritto di voto può farsi rappresentare in assemblea per delega scritta ovvero conferita per via elettronica secondo quanto previsto dalla normativa applicabile.

3. La delega può essere notificata in via elettronica alla Società mediante invio della medesima per posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'avviso di convocazione.

4. Ai sensi dell'art. 135-undecies. 1 del TUF, l'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con l'intervento esclusivo del rappresentante designato di cui al predetto articolo, ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

ARTICOLO 12

1. L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

2. L'assemblea ordinaria viene convocata dal consiglio di amministrazione - fatte salve le competenze del collegio sindacale e dei suoi membri, quali previste dalla legge - almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Ricorrendone i presupposti di legge e quando particolari esigenze lo richiedano, l'assemblea ordinaria potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in questo caso gli amministratori segnalano nella relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 del codice civile le ragioni della dilazione.

3. Le assemblee sia ordinarie che straordinarie sono validamente costituite e deliberano secondo le maggioranze e gli altri requisiti di validità prescritti dalle disposizioni di legge in materia.

ARTICOLO 13

1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero - in caso di assenza o impedimento del presidente - da un amministratore delegato o dal consigliere più anziano in carica, il quale nomina un segretario anche non socio, per la stesura del verbale. Nelle assemblee straordinarie e nei casi in cui l'organo amministrativo lo reputi opportuno, il verbale è redatto da un notaio.

ARTICOLO 14

1. Sono altresì valide le assemblee in cui sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale, nonché l'intero consiglio di amministrazione, unitamente al collegio sindacale. Per la validità delle assemblee tenute in sede totalitaria è inoltre necessario che ciascuno degli intervenuti

ti, a richiesta del presidente dell'assemblea, dichiari di essere sufficientemente informato sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 15

1. Le deliberazioni dell'assemblea devono essere fatte constare da verbale firmato dal presidente e dal segretario o dal notaio.

ARTICOLO 15-BIS

1. L'assemblea, sia nella forma ordinaria che in quella straordinaria, potrà svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che:

- siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci;
- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo di propri incaricati, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- il soggetto verbalizzante sia in condizione di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

2. L'organo amministrativo dovrà indicare nell'avviso di convocazione le modalità di partecipazione all'assemblea, con facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione che l'assemblea si tenga esclusivamente, ove consentito dalle norme applicabili, mediante mezzi di telecomunicazione, sia audiovisivi che solo audio, omettendo, in tal caso, l'indicazione del luogo di convocazione.

3. Non è necessaria la presenza del presidente e del segretario o del notaio nel medesimo luogo qualora il verbale sia redatto, successivamente alla riunione, con sottoscrizione del presidente e del segretario, o del solo notaio nel caso di verbale in forma pubblica.

4. La riunione assembleare, previa comunicazione ai partecipanti, potrà essere registrata per consentire una più corretta verbalizzazione dei lavori assembleari e degli interventi degli aventi diritto.

AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 16

1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione che sarà composto da 2 a 15 membri anche non soci. Il consiglio di amministrazione è nominato dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere indicati in numero non superiore a quelli da nominare e sono elencati mediante un numero progressivo.

2. Al fine di assicurare l'equilibrio dei generi all'interno del consiglio, il genere meno rappresentato deve ottenere un numero di componenti pari a quello stabilito dalla normativa di legge e regolamentare applicabile. Pertanto, le liste devono riportare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato pari a quello previsto dalla suddetta normativa.

3. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di inleggibilità.

4. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale o siano titolari della diversa

quota minima stabilita dalla Consob con Regolamento. Nessun azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista. Gli azionisti aderenti ad un sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista. In caso di violazione di questa regola non si terrà conto del voto dell'azionista rispetto ad alcuna delle liste presentate. Ogni titolare del diritto di voto può votare una sola lista. Le liste dei candidati, accompagnate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, con l'indicazione dell'eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti, sono depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data prevista dell'assemblea e sono messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla legge e dalla Consob con Regolamento, almeno 21 (ventuno) giorni prima della assemblea.

5. Unitamente a ciascuna lista sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del consiglio di amministrazione.

6. La lista per la quale non sono rispettate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata. All'elezione dei membri del consiglio di amministrazione si procederà come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati

elencati nella lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista.

7. Qualora, per effetto del predetto meccanismo, la composizione del consiglio non rispetti la proporzione tra generi prevista per legge, sarà eletto consigliere, invece dell'ultimo candidato in ordine progressivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti che avrebbe diritto ad essere eletto, il primo candidato successivo, in ordine progressivo, della medesima lista appartenente al genere meno rappresentato. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza di legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei necessari requisiti. Al candidato elencato al primo posto della lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti spetta la carica di presidente del consiglio di amministrazione.

8. Nel caso in cui sia presentata una sola lista o votata una sola lista tutti i consiglieri sono tratti da tale lista. In mancanza di liste, il consiglio di amministrazione viene nominato dall'assemblea con le maggioranze stabilite dalla legge, fermo restando in ogni caso il rispetto della proporzione tra generi prevista per legge. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea, il consiglio di amministrazione procederà alla loro sostituzione ai sensi

dell'articolo 2386 del codice civile mediante cooptazione di candidati con pari requisiti nominando, secondo l'ordine progressivo, candidati appartenenti alla lista da cui erano stati tratti gli amministratori venuti meno, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e disposti ad accettare la carica. Qualora questo non sia possibile, il consiglio di amministrazione nominerà il sostituto o i sostituti per cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile senza vincoli nella scelta, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente in materia di composizione dell'organo amministrativo.

9. Il consiglio di amministrazione dura in carica un triennio ed è rieleggibile. Qualora per dimissioni o altre cause, il numero dei consiglieri in carica fosse ridotto a meno della metà, tutti gli amministratori si intenderanno decaduti e si dovrà procedere alla convocazione dell'assemblea per la nomina dell'intero consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione potrà inoltre nominare uno o più amministratori delegati, il comitato esecutivo e uno o più consiglieri con particolari incarichi ovvero costituire ulteriori comitati, conferendo loro i poteri che riterrà opportuni, anche al fine di dare attuazione a codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. Le riunioni del consiglio di amministrazione saranno tenute presso la sede sociale od in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio della Comunità Europea. Il consiglio di amministrazione sarà validamente riunito con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e delibererà con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

10. Salvo quanto diversamente disposto dalla normativa in vigore, le riunioni sono convocate normalmente dal presidente di sua iniziativa, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal/dagli amministratore/i delegato/i, o su richiesta di almeno due terzi degli amministratori previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, dal collegio sindacale o individualmente da ciascun membro del collegio sindacale. L'avviso di convocazione deve essere inviato per posta, telegramma, telex, telefax, o altra analoga forma telematica purché legalmente riconosciuta almeno 5 (cinque) giorni prima e in caso di urgenza con telegramma, telefax, ed altra forma analoga telematica almeno un giorno (24 ore) prima di quello fissato per la riunione. Il consiglio di amministrazione si intende in ogni modo validamente costituito anche in assenza di convocazione, purché partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi.

11. Il segretario e il presidente, se lo ritengono opportuno, possono raccogliere sia contestualmente che a posteriori, un visto o una sottoscrizione dei partecipanti per teleconferenza e/o videoconferenza a mezzo fax, network, firma elettronica o altra forma analoga di copia o bozza del verbale. Il segretario, su indicazione del presidente o dei consiglieri, può conservare e archiviare le registrazioni della videoconferenza e/o teleconferenza.

12. Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione esclusi quelli devoluti per legge all'Assemblea. È attribuita altresì al consiglio di amministrazione la competenza a deliberare sulle proposte aventi ad oggetto: la fusione e la scissione di società nei casi e secondo le modalità previste dalla legge; l'adeguamento

dello statuto a disposizioni normative. Il comitato esecutivo, se nominato, sarà composto da un massimo di tre membri e sarà presieduto dal presidente del consiglio di amministrazione. Per la convocazione e le deliberazioni del comitato esecutivo, si applicheranno le norme previste per il consiglio di amministrazione.

13. Il consiglio di amministrazione, anche attraverso il presidente (anche in qualità di presidente del comitato esecutivo, se nominato) o l'amministratore/i delegato/i riferisce al collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle sue controllate, ove esistenti; in particolare, riferisce sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi. La comunicazione viene di regola effettuata in occasione delle riunioni consiliari e comunque con periodicità almeno trimestrale.

14. Il consiglio di amministrazione potrà delegare in tutto o in parte i suoi poteri al presidente e potrà delegare ai propri membri ed a terzi la materiale esecuzione delle deliberazioni regolarmente prese. Gli amministratori delegati e il comitato esecutivo, se nominati avranno tutti o parte dei poteri conferiti al consiglio di amministrazione, con la sola esclusione di quelli che a norma di legge non possono essere delegati. Il consiglio di amministrazione potrà quindi procedere ad acquisti ed alienazioni mobiliari ed immobiliari; assumere obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari; partecipare ad aziende o società costituite o costituende anche sotto forma di conferimento, fare qualsiasi operazione presso il Debito Pubblico e la Cassa Depositi e Prestiti, le banche, l'Istituto di emissione ed ogni altro ufficio pubblico e privato; consentire costituzioni, surroghe

e postergazioni, cancellazioni e rinunce di ipoteche ed annotazioni di ogni genere, esonerando conservatori dei registri immobiliari, il direttore del Debito Pubblico e della Cassa Depositi e Prestiti ed ogni altro ente pubblico o privato da ogni responsabilità. Potrà agire per azioni giudiziarie anche in sede di cassazione e revocazione, per compromessi e transazioni e potrà nominare arbitri ed amichevoli compositori. Potrà approvare ogni contratto commerciale; nominare e sospendere impiegati, fissandone gli stipendi; potrà nominare e revocare direttori e procuratori con simili o più limitati poteri.

15. Ai membri del consiglio di amministrazione spetta un compenso annuo che sarà determinato dall'assemblea ordinaria in sede di nomina, nonché il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio. Il compenso può essere costituito, in tutto o in parte, da una partecipazione agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere, a prezzo predeterminato, azioni di futura emissione. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche - inclusa la partecipazione ai comitati costituiti in conformità ai codici di comportamento in materia di governo societari eventualmente adottati dalla Società - è stabilita dal consiglio di amministrazione, previo parere del collegio sindacale. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, ivi incusi quelli investiti di particolari cariche.

ARTICOLO 16-BIS

1. Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgersi anche per audio o video conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti:

- possa essere identificato dagli altri partecipanti;
- sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati; nonché
- possa ricevere e trasmettere documenti.

2. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il soggetto che presiede la riunione e il segretario.

ARTICOLO 17

1. La firma e la rappresentanza della Società sia di fronte a terzi che in giudizio è devoluta al presidente del consiglio di amministrazione, ovvero anche agli amministratori delegati, se nominati.
2. Tuttavia, il consiglio di amministrazione può attribuire i suddetti poteri ad altri amministratori, procuratori e dirigenti che ne useranno nei limiti stabiliti dal consiglio stesso.

ARTICOLO 18

1. È in facoltà del consiglio di amministrazione nominare, fissando gli emolumenti, uno o più direttori generali della Società, i quali eseguono le deliberazioni del consiglio di amministrazione e su delega di questo, gestiscono gli affari correnti, propongono operazioni ed esercitano ogni altro potere attribuitogli in via continuativa o volta per volta dal consiglio.

2. Ai direttori generali nell'ambito dei poteri loro attribuiti spetta la rappresentanza della Società nei confronti di terzi.

DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

ARTICOLO 18-BIS

1. Il consiglio di amministrazione nomina, previo parere del collegio sindacale, un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Il consiglio conferisce al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi di legge e di regolamento.

2. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve essere persona esperta in materia di amministrazione, finanza e controllo nonché possedere i requisiti di onorabilità previsti per gli amministratori. La perdita dei requisiti determina la decadenza dalla carica, che deve essere dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto.

ARTICOLO 19

1. L'assemblea ordinaria dei soci potrà procedere alla nomina di un presidente con funzioni onorarie. Il presidente onorario non è membro del consiglio di amministrazione. Il presidente onorario durerà nella carica per lo stesso tempo della durata del consiglio di amministrazione e decadrà, oltre che per dimissioni, con la scadenza del consiglio. Al presidente onorario saranno attribuite esclusivamente funzioni di rappresentare la Società in manifestazioni diverse da quelle tipiche dell'attività aziendale, finalizzate ad attività culturali, scientifiche e benefiche. Al presidente onorario non è affidata la firma e la rappresentanza della Società.

COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 19-BIS

1. Il collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi e di due supplenti eletti dall'assemblea degli azionisti, la quale ne stabilisce

anche l'emolumento. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente. La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. Il numero dei candidati non può essere superiore al numero di candidati da eleggere.

2. Gli azionisti aderenti a sindacati di voto avranno titolo a presentare un'unica lista. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

3. Al fine di assicurare l'equilibrio dei generi all'interno del collegio sindacale, il genere meno rappresentato deve ottenere un numero di componenti pari a quello stabilito dalla normativa di legge e regolamentare applicabile. Pertanto, entrambe le sezioni delle liste devono riportare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato pari a quello previsto dalla suddetta normativa.

4. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2% (due per cento) del capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria o della diversa quota minima stabilita dalla Consob con Regolamento. Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. In caso di violazione di questa regola, non si terrà conto del voto dell'azionista rispetto ad ognuna delle liste presentate. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

5. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprano già incarichi di sindaco in altre cinque società quotate, con esclusione delle società controllanti e controllate dalla Società o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.

6. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b), e c) e comma 3 del decreto ministeriale n.162 del 30 marzo 2000 in materia di requisiti di professionalità dei membri del collegio sindacale di società quotate, per materie e settori di attività prettamente attinenti a quelli dell'impresa esercitata dalla società, si intendono, diritto commerciale e societario, economia aziendale, scienza delle finanze e statistica, nonché le altre discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, pur se con denominazione differente, mentre per settori di attività strettamente connessi o inerenti ai settori di attività in cui opera la società si intendono, i settori della produzione, distribuzione, e commercializzazione di macchine e utensili, sistemi di automazione, software e componentistica di precisione. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

7. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data prevista dell'assemblea e sono messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla legge e dalla Consob con Regolamento, almeno 21 (ventuno giorni) prima della assemblea.

8. Unitamente a ciascuna lista deve essere depositato il curriculum professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsa-

bilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. La lista per la quale non sono osservate le stazioni di cui sopra è considerata come non presentata.

9. All'elezione dei sindaci si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi e un supplente; dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo, che assume altresì la carica di presidente, e l'altro membro supplente. In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti sindaci i candidati più anziani di età fino a concorrenza dei posti da assegnare. Nel caso in cui sia stata presentata un'unica lista il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa con le maggioranze di legge. Qualora non sia stata presentata alcuna lista, alla nomina del collegio sindacale provvede l'assemblea con le maggioranze di legge, fermo il rispetto dell'equilibrio tra generi in base alla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente. Qualora, per effetto del predetto meccanismo, la composizione del collegio non rispetti la proporzione tra generi prevista per legge, sarà eletto sindaco effettivo o supplente, invece dell'ultimo candidato in ordine progressivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti che avrebbe diritto ad essere eletto, il primo candidato successivo, in ordine progressivo, della medesima lista appartenente al genere meno rappresentato.

Nel caso che vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente ri-

chiesti, il sindaco decade dalla carica.

10. Per le nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione o decadenza si provvederà a far subentrare il sindaco effettivo o supplente appartenente alla lista del sindaco sostituito o decaduto. Nei casi in cui venga a mancare il sindaco effettivo eletto dalla lista di minoranza e anche il sindaco supplente espressione di tale lista, gli subentrerà, anche nelle funzioni di presidente, il candidato collocato successivamente appartenente alla medesima lista o, in mancanza, il primo candidato della lista di minoranza risultata seconda per numero di voti. Resta fermo che le procedure di sostituzione di cui al comma che precede devono in ogni caso assicurare che la composizione del collegio sindacale rispetti la disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Se la suddetta sostituzione non consente il rispetto della normativa vigente, l'assemblea procederà alla nomina di un sindaco in possesso dei requisiti richiesti per assicurare il rispetto di tale normativa con le maggioranze previste dalla legge.

11. Per le riunioni del collegio sindacale si rendono applicabili, nei limiti delle regole di funzionamento di tale organo, le modalità previste per le riunioni del consiglio di amministrazione di cui al precedente articolo 16-bis.

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

ARTICOLO 19-TER

1. Le procedure adottate in materia di operazioni con parti correlate possono prevedere che le operazioni con parti correlate siano adottate avvalendosi della deroga prevista dall'articolo 11, comma 5, del Regolamento

recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni nonché della deroga prevista dall'articolo 13, comma 6, del medesimo Regolamento.

2. Qualora previsto dalla procedura per la disciplina delle operazioni con parti correlate adottata dalla Società:

a) l'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5) del codice civile, può autorizzare il consiglio di amministrazione a compiere operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza, che non rientrano nella competenza dell'assemblea, nonostante il parere negativo del comitato parti correlate, a condizione che, fermo il rispetto delle maggioranze di legge e di statuto nonché delle disposizioni vigenti in materia di conflitto di interessi, l'assemblea delibera anche con il voto favorevole di almeno la metà dei soci non correlati votanti. In ogni caso il compimento delle suddette operazioni è impedito solo qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino una percentuale pari almeno al 10% del capitale sociale con diritto di voto;

b) nel caso in cui il consiglio di amministrazione intenda sottoporre all'approvazione dell'assemblea un'operazione con parti correlate di maggiore rilevanza, che rientra nella competenza di quest'ultima, nonostante il parere negativo del comitato parti correlate, l'operazione può essere compiuta solo qualora l'assemblea delibera con le maggioranze e nel rispetto delle condizioni di cui alla precedente lettera a).

BILANCIO ED UTILI

ARTICOLO 20

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio a norma di legge.

ARTICOLO 21

1. Gli utili di bilancio, dedito il 5% (cinque per cento) da assegnare al fondo di riserva ordinaria sino a che questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, vengono assegnati agli azionisti in proporzione alle azioni da ciascuno possedute, salvo che l'assemblea delibera speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione oppure disponga di mandarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

ARTICOLO 22

1. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal presidente del consiglio di amministrazione nel termine che verrà annualmente fissato dallo stesso.

2. I dividendi non riscossi entro un quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, andranno prescritti a favore del fondo di riserva.

3. Quando si verificheranno le condizioni previste dalla legge, potranno essere distribuiti acconti sui dividendi con le modalità e le procedure determinate dalle vigenti disposizioni.

SCIOLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 23

1. Verificandosi la scadenza del termine di durata o per qualsiasi motivo per lo scioglimento della Società, l'assemblea straordinaria procederà alla nomina di uno o più liquidatori e ne determinerà le attribuzioni ed i poteri.

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 24

1. Per tutto quanto non risulta esplicitamente contemplato nel presente statuto, si applicano le disposizioni del codice civile ed ogni altra disposizione di legge.

F.to Luisa Rossi Notaio